

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato Istituto, codice fiscale 80211730587 – partita IVA 03657731000, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299 - 00161 nella persona del suo Presidente Dott. Fabrizio Oleari

e

Talete S.p.A., di seguito denominato Talete, con sede a Viterbo in Via Gargana 34 - 01100 (VT) C.F./P.IVA/R.I.: 01767320565 nella persona del Presidente, Avv. Marco Fedele, nato a Tarquinia (VT) il 04/12/1974 domiciliato per la carica presso la sede sociale in Viterbo, Via Gargana, 34

Premesso

- che l'Istituto, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del DPR 20/01/01 n. 70, stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
- che l'art. 6, comma 1, del DL.vo 31 del 2001, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* stabilisce che i "controlli interni" sono intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti dello stesso decreto;
- che in base all'art. 6, comma 5, del DL.vo 31 del 2001, i laboratori di analisi per l'effettuazione dei "controlli interni" devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della Sanità, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, e che questo Istituto ha pertanto emanato e costantemente aggiornato i *"Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque"* (Rapporti ISTISAN 08/18);
- che in base all'art. 11, comma 1, lettera d) del DL.vo 31 del 2001, questo Istituto ha predisposto i metodi di analisi di riferimento da impiegare per i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi della vigente normativa emanati nei Rapporti ISTISAN 07/5 e 07/31;
- che in base all'art. 7, comma 1, i controlli interni sono effettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, e che in tale contesto, considerando anche le criticità emerse durante e dopo la scadenza del regime di deroghe, è indispensabile garantire qualità dei dati analitici prodotti dai laboratori della Talete, al fine di assicurare un più elevato grado di tutela della salute;



- che con nota n. 12/26303 del 23.11.2012 del soggetto attuatore del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio è emersa la necessità che il gestore unico del S.I.I. dell'ATO1 sia dotato di idoneo laboratorio di analisi certificato al fine di garantire con tempestività l'esecuzione di analisi di controllo sulle acque destinate al consumo umano;
- che nella nota n. 12/22604 del 9.10.2012 del suddetto soggetto attuatore è previsto un finanziamento di Euro 300.000,00 in favore della società Talete, società interamente pubblica partecipata da Enti Locali e gestore unico del S.I.I. dell'ATO 1 Lazio Nord/Viterbo, quale contributo per la messa in opera di un laboratorio di analisi certificato idoneo alle suddette funzioni;
- che nell'ambito nella revisione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo è condiviso il principio di introdurre obbligo all'accreditamento in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per i laboratori di analisi che effettuano i "controlli interni", e che pertanto la Talete intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto per la messa in atto dei suddetti *"Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque"*;
- che il Direttore Tecnico della Talete, ha evidenziato la necessità di garantire la qualità dei dati analitici prodotti dai laboratori della Talete, e che a tal fine intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto per messa a punto dei suddetti metodi di analisi di riferimento da impiegare per i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano nonché della strutturazione di procedure e criteri di assicurazione e controllo per garantire la qualità dei dati emessi dalla stessa Talete.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra Istituto e la Talete finalizzata alla messa in atto nei laboratori della Talete dei suddetti *"Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della conformità della qualità delle acque"* e metodi di analisi di riferimento da impiegare per i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, volta all'accreditamento in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.



Art. 2 - Durata

La durata del presente accordo è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data d'inizio dell'attività di studio e ricerca, che risulterà da apposito verbale redatto dai Responsabili Scientifici.

La durata potrà essere prorogata e finanziata previo consenso scritto delle parti per ulteriori 2 anni.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici, chiamati a coordinare le attività di ricerca, saranno per l'Istituto il Direttore del Reparto di Igiene delle Acque Interne, Dott. Luca Lucentini, e per la Talete il Direttore Tecnico, Fabio Giorgi.

I Responsabili Scientifici produrranno annualmente una relazione di aggiornamento che illustri l'andamento delle ricerche ed i risultati parziali ottenuti, oltre alla conferma od eventuale revisione della programmazione di cui al comma precedente.

Art. 4 - Importo Convenzione

Per le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo uno, l'Istituto riceverà un importo omnicomprendivo di Euro 98.000,00 (Euro novantottomila/00).

I versamenti saranno effettuati nei tempi e con le modalità di seguito indicate:

30% alla stipula della convenzione;

30% a 6 mesi dall'avvio dell'attività, previa presentazione della prima relazione annuale;

40% alla presentazione della relazione finale.

Qualora la durata del presente accordo venga prorogata per ulteriori 2 anni, l'esecuzione dello stesso dovrà essere finanziato con ulteriori 2 contributi di Euro 98.000,00 ciascuno.

Art. 5 - Norme di gestione

L'importo di cui all'articolo 4 sarà destinato a finanziare le spese concernenti la realizzazione del programma di ricerca oggetto del presente accordo, ed in particolare per l'acquisto di beni e/o servizi, di materiale di consumo, per le missioni, per compensi a personale non dipendente, per prestazioni di collaborazione.

Il materiale inventariabile acquisito con l'importo in argomento sarà preso in carico dall'Istituto tra i beni patrimoniali dello stesso.



Art. 6 - Trattamento dati personali

Qualora nello svolgimento della prestazione del presente accordo si rendesse necessario il trattamento di dati personali, il trattamento medesimo sarà effettuato dalle parti nella piena osservanza delle norme di cui alla legge 675/1996 ed al regolamento D.P.R. 318/1999, assumendo pertanto in caso di eventuali violazioni e/o danni conseguenti al trattamento dei dati medesimi le proprie responsabilità civili e penali ai sensi della normativa sopra richiamata.

Art. 7 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

La proprietà dei risultati, brevettabili e non, ottenuti con le attività oggetto del presente accordo, sarà in uguale misura delle parti sottoscrittrici, che si riconoscono reciprocamente il diritto di utilizzarli gratuitamente.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso tra le parti. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto.

Art. 8 - Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di ricerca o per gravi inadempienze alle disposizioni del presente atto, facendo salvo il contributo già utilizzato.

Art. 9 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 10 Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e succ. mod. ed int. .

In caso di registrazione le relative spese saranno a carico della parte che riterrà di sottoporre l'atto a registrazione.

Il presente atto, redatto in duplice originale, è approvato e sottoscritto.

Viterbo, li 2013

Per l'Istituto Superiore di Sanità
Il Presidente Dott. Fabrizio Oleari

19 DIC. 2013

Per la Talete S.p.A.
Il Presidente Avv. Marco Fedele

